



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 settembre 2008 (13.11)  
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:  
2008/0177 (AVC)

13386/08  
ADD 2

ACP 160  
WTO 177  
COAFR 299  
RELEX 679

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 19 settembre 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Accordo di partenariato economico interinale tra gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

- **Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**
- Allegato 2

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 565 definitivo - volume 3.

All.: COM(2008) 565 definitivo - volume 3



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles 18.9.2008  
COM(2008) 565 definitivo

**ALLEGATO 2**

**PROTOCOLLO 1**

**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI  
"PRODOTTI ORIGINARI" E  
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

## **INDICE**

### **TITOLO I: Disposizioni generali**

#### **Articoli**

1. Definizioni

### **TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"**

#### **Articoli**

2. Requisiti generali
3. Cumulo nella Comunità
4. Cumulo negli Stati della SADC aderenti all'APE
5. Prodotti interamente ottenuti
6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
8. Unità da prendere in considerazione
9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
10. Assortimenti
11. Elementi neutri

### **TITOLO III: Requisiti territoriali**

#### **Articoli**

12. Principio di territorialità
13. Trasporto diretto
14. Esposizioni

### **TITOLO IV: Prova dell'origine**

#### **Articoli**

15. Requisiti generali
16. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
17. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
18. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
19. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

20. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

21. Esportatore autorizzato
22. Validità della prova dell'origine
23. Presentazione della prova dell'origine
24. Importazione con spedizioni scaglionate
25. Esonero dalla prova dell'origine
26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
27. Documenti giustificativi
28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
29. Discordanze ed errori formali
30. Importi espressi in euro

### **TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa**

#### **Articoli**

31. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo SADC-CE
32. Notifica delle autorità doganali
33. Assistenza reciproca
34. Verifica della prova dell'origine
35. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
36. Risoluzione delle controversie
37. Sanzioni
38. Zone franche
39. Deroghe

### **TITOLO VI: Ceuta e Melilla**

#### **Articoli**

40. Condizioni particolari

### **TITOLO VII: Disposizioni finali**

#### **Articoli**

41. Revisione e applicazione delle norme di origine
42. Allegati
43. Attuazione del protocollo

## INDICE

|   |     |
|---|-----|
| TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....  | 4   |
| TITOLO II: DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" .....  | 6   |
| TITOLO III: REQUISITI TERRITORIALI.....   | 14  |
| TITOLO IV: PROVA DELL'ORIGINE.....  | 17  |
| TITOLO V: MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA.....  | 25  |
| TITOLO VI: CEUTA E MELILLA.....   | 31  |
| TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI .....   | 32  |
| ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1: Note introduttive all'elenco dell'allegato II.....   | 33  |
| ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario .....  | 40  |
| ALLEGATO II <i>bis</i> DEL PROTOCOLLO 1: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 6, paragrafo 2..... | 174 |
| ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1: Modulo del certificato di circolazione.....  | 178 |
| ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1: Dichiarazione su fattura .....  | 183 |
| ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO 1: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale .....   | 187 |
| ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale .....   | 188 |
| ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO 1: Scheda d'informazione .....   | 190 |
| ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO 1: Modulo per la richiesta di deroga .....  | 195 |
| ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO 1: Paesi e territori d'oltremare.....  | 197 |
| ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO 1: Altri Stati ACP .....   | 199 |
| ALLEGATO X DEL PROTOCOLLO 1: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1° ottobre 2015 .....   | 202 |
| ALLEGATO XI DEL PROTOCOLLO 1: Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all'articolo 4.....  | 204 |
| ALLEGATO XII DEL PROTOCOLLO 1: Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all'articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009 .....  | 224 |

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati della SADC aderenti all'APE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati della SADC aderenti all'APE;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati della SADC aderenti all'APE;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali<sup>1</sup>;
- n) per "PTOM" si intendono i Paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
- o) per "altri Stati ACP" si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati della SADC aderenti all'APE.

---

<sup>1</sup> Cfr. la dichiarazione della Namibia sull'origine dei prodotti della pesca.

## TITOLO II: DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

### *Articolo 2*

#### **Requisiti generali**

1. Ai fini dell'accordo di partenariato economico SADC-CE (di seguito denominato "l'accordo SADC-CE") i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:
  - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 6.
2. Ai fini dell'accordo SADC-CE i seguenti prodotti sono considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE:
  - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato della SADC aderente all'APE a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti in uno Stato della SADC aderente all'APE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 6.

### *Articolo 3*

#### **Cumulo nella Comunità**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari degli Stati della SADC aderenti all'APE, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati della SADC aderenti all'APE, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 7.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
  - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
  - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
  - c) la Comunità fornisca agli Stati della SADC aderenti all'APE, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C), e gli Stati della SADC aderenti all'APE pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che hanno rispettato le condizioni necessarie.
7. Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce 1006.

#### *Articolo 4*

##### **Cumulo negli Stati della SADC aderenti all'APE**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati della SADC aderenti all'APE purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato della SADC aderente all'APE ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato della SADC aderente all'APE non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato della SADC aderente all'APE soltanto se il valore ivi



aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione in tale Stato della SADC aderente all'APE.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato della SADC aderente all'APE conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati della SADC aderenti all'APE, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato della SADC aderente all'APE. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato della SADC aderente all'APE solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all'articolo 7.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato della SADC aderente all'APE non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato della SADC aderente all'APE soltanto se il valore aggiunto ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
  - a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
  - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
  - c) gli Stati della SADC aderenti all'APE forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C), e gli Stati della SADC aderenti all'APE pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che hanno rispettato le condizioni necessarie.
7. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai prodotti di cui all'allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce 1006.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell'allegato XI originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

*Articolo 5*

**Prodotti interamente ottenuti**

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti nel territorio di uno Stato della SADC aderente all'APE o nel territorio della Comunità:
- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
  - e)
    - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
    - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
  - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o degli Stati della SADC aderenti all'APE, con le loro navi;
  - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  - h) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;
  - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - j) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- a) registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE;
  - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE;

- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE;
- oppure
- ii) appartengono a società
    - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato della SADC aderente all'APE e
    - sono per almeno il 50% di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato della SADC aderente all'APE.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato della SADC aderente all'APE, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato della SADC aderente all'APE siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l'accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato speciale per le dogane e per la facilitazione degli scambi in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato della SADC aderente all'APE di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati della SADC aderenti all'APE. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato i cui cittadini, o una società del quale, risultano proprietari della nave o della nave officina a norma del terzo trattino del paragrafo 2. Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

#### *Articolo 6*

##### **Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all'allegato II *bis*, possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano

unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II *bis*, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
  - a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
  - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

#### *Articolo 7*

#### **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
  - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
  - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
  - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
  - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
  - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
  - f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
  - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
  - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
  - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
  - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
  - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
  - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
  - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
  - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
  - p) la macellazione di animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati della SADC aderenti all'APE.

#### *Articolo 8*

##### **Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
  - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

#### *Articolo 9*

##### **Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel

prezzo o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

#### *Articolo 10*

##### **Assortimenti**

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### *Articolo 11*

##### **Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

## TITOLO III: REQUISITI TERRITORIALI

### Articolo 12

#### Principio di territorialità

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione nello Stato della SADC aderente all'APE o nella Comunità.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dagli Stati della SADC aderenti all'APE o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
  - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
  - b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere originario alle condizioni stabilite nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o da una trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o negli Stati della SADC aderenti all'APE sui materiali esportati dalla Comunità o dagli Stati della SADC aderenti all'APE e successivamente reimportati, purché:
  - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati della SADC aderenti all'APE o siano stati sottoposti lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione; e
  - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
    - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
    - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o degli Stati della SADC aderenti all'APE mediante l'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3 le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano a lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o degli Stati della SADC aderenti all'APE. Tuttavia, se nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II *bis* viene applicata una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari incorporati per determinare il carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari incorporati nel territorio della parte interessata, considerato assieme al valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dello Stato della SADC aderente all'APE con l'applicazione del presente articolo, non deve superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dello Stato della SADC aderente all'APE, compreso il valore dei materiali incorporati.
6. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II *bis* oppure che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
7. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o degli Stati della SADC aderenti all'APE, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

### *Articolo 13*

#### **Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo SADC-CE si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente dagli Stati della SADC aderenti all'APE alla Comunità o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati a mezzo di condutture attraverso territori diversi da quelli degli Stati della SADC aderenti all'APE o della Comunità.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese d'importazione presentando:
  - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure
  - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
    - i) una descrizione esatta dei prodotti;
    - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
    - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
  - c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.



### **Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato della SADC aderente all'APE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo SADC-CE, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
  - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato della SADC aderente all'APE o dalla Comunità nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario nello Stato della SADC aderente all'APE o nella Comunità;
  - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
  - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV: PROVA DELL'ORIGINE

### *Articolo 15*

#### **Requisiti generali**

1. I prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato della SADC aderente all'APE beneficiano all'importazione delle disposizioni dell'accordo SADC-CE su presentazione dei seguenti documenti:
  - a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
  - b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 25, delle disposizioni dell'accordo SADC-CE senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati della SADC aderente all'APE sia alla Comunità.

### *Articolo 16*

#### **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato della SADC aderente all'APE se i prodotti in questione possono essere

considerati prodotti originari della Comunità, di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### *Articolo 17*

##### **Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
  - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
  - b) vengono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

## *Articolo 18*

### **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:  

"DUPLICATE"
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

## *Articolo 19*

### **Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato della SADC aderente all'APE o nella Comunità, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati della SADC aderenti all'APE o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

## *Articolo 20*

### **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure
  - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati della SADC aderenti all'APE, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegnate alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

#### *Articolo 21*

#### **Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all'accordo SADC-CE a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

#### *Articolo 22*

#### **Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### *Articolo 23*

#### **Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore che attesti che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo SADC-CE.

#### *Articolo 24*

#### **Importazione con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a) sull'interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### *Articolo 25*

#### **Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## *Articolo 26*

### **Procedura d'informazione ai fini del cumulo**

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato della SADC aderente all'APE, dalla Comunità, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 26 del protocollo I dell'accordo di Cotonou.

## *Articolo 27*

### **Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato della SADC aderente all'APE, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 in conformità del presente protocollo.

#### *Articolo 28*

##### **Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
- 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 26, paragrafo 7.
- 4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
- 5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### *Articolo 29*

##### **Discordanze ed errori formali**

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.



2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

### *Articolo 30*

#### **Importi espressi in euro**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati della SADC aderenti all'APE, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in detta valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato speciale per le dogane e per la facilitazione degli scambi su richiesta della Comunità o degli Stati della SADC aderenti all'APE. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## **TITOLO V: MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

### *Articolo 31*

#### **Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo SADC-CE**

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di uno Stato della SADC aderente all'APE o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo SADC-CE solo a condizione che siano stati esportati dalla data in cui il paese esportatore si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e la Comunità si impegnano a predisporre:
  - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3 e 4;
  - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti procedono alle notifiche di cui all'articolo 32.

### *Articolo 32*

#### **Notifica delle autorità doganali**

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni dei fornitori sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione delle Comunità europee.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

### *Articolo 33*

#### **Assistenza reciproca**

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati della SADC aderenti all'APE e gli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati della SADC aderenti all'APE, nella Comunità o negli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

#### *Articolo 34*

#### **Verifica della prova dell'origine**

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1, la fattura e, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, della Comunità o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di

esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d'importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d'importazione a partecipare a detti controlli.

### *Articolo 35*

#### **Controllo delle dichiarazioni dei fornitori**

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o la compilazione di una dichiarazione su fattura.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

### *Articolo 36*

#### **Risoluzione delle controversie**

Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato speciale per le dogane e per la facilitazione degli scambi.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione avviene comunque secondo la legislazione di tale paese.

## *Articolo 37*

### **Sanzioni**

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

## *Articolo 38*

### **Zone franche**

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## *Articolo 39*

### **Deroghe**

1. Il comitato speciale per le dogane e per la facilitazione degli scambi (di seguito denominato "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati della SADC aderenti all'APE.

Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati della SADC aderenti all'APE debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria comunitaria affermata.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
  - descrizione del prodotto finito,
  - natura e quantitativo dei materiali originari di un paese terzo,

- natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati della SADC aderenti all'APE o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati,
- processi di produzione,
- valore aggiunto,
- personale impiegato nell'impresa interessata,
- volume delle esportazioni previste nella Comunità,
- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,
- altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
  - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE in questione;
  - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato della SADC aderente all'APE, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
  - c) dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato della SADC aderente all'APE meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
  - a) dell'incidenza economica e sociale delle decisioni da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
  - b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato della SADC aderente all'APE interessato e delle sue difficoltà.
6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati

della SADC aderenti all'APE intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 1 a 6 la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato della SADC aderente all'APE interessato è pari almeno al 45% del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
8. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa gli Stati della SADC aderenti all'APE della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accettata.
9.
  - a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.
  - b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina quanto prima e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento significativo degli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione. In seguito a detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

## TITOLO VI: CEUTA E MELILLA

### *Articolo 40*

#### **Condizioni particolari**

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati della SADC aderenti all'APE.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati della SADC aderenti all'APE, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati della SADC aderenti all'APE.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati della SADC aderenti all'APE se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detti Stati.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 7 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.



## TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 41*

#### **Revisione e applicazione delle norme di origine**

1. A norma dell'articolo 93 dell'accordo di partenariato economico interinale SADC-CE il Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE-CE procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati della SADC aderenti all'APE o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.
2. Il Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE-CE tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.
3. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.
4. In conformità dell'articolo 47 dell'accordo di partenariato economico interinale SADC-CE il comitato speciale per le dogane e per la facilitazione degli scambi prende, tra l'altro, decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 39.

### *Articolo 42*

#### **Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

### *Articolo 43*

#### **Attuazione del protocollo**

La Comunità e gli Stati della SADC aderenti all'APE prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

## ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1: NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usate in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati della SADC aderenti all'APE.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla voce ex 7224 figurante nell'elenco. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il

valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali non originari e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta
- lana
- peli grossolani di animali
- peli fini di animali
- crine
- cotone
- carta e materiali per la produzione della carta
- lino

- canapa
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali
- filamenti sintetici
- filamenti artificiali
- filamenti conduttori elettrici
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco
- fibre artificiali in fiocco di viscosa
- altre fibre artificiali in fiocco
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali

chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio<sup>2</sup>, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>3</sup>;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione.
2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

---

<sup>2</sup> Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

<sup>3</sup> Cfr. la nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.



**ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1: ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2)  | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |  |
|--------------------|---|--|--|
| capitolo 01        | Animali vivi  | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |  |
| capitolo 02        | Carni e frattaglie commestibili   | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |
| ex capitolo 03     | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:   | Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |  |
| 0304               | Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto                  |  |
| 0305               | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto                  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| ex 0306        | Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |
| ex 0307        | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |
| ex capitolo 04 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |
| 0403           | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti;<br>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex capitolo 05 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |
| ex 0502        | Setole di maiale o di cinghiale preparate                               | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole   |  |
| capitolo 06    | Piante vive e prodotti della floricoltura                               | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| capitolo 07    | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci                    | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| capitolo 08    | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex capitolo 09 | Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |  |
| 0901           | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |  |
| 0902           | Tè, anche aromatizzato   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |  |
| ex 0910        | Miscele di spezie  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |  |
| capitolo 10    | Cereali  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |

| Voce SA     | Designazione dei prodotti   | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |   |     |
|-------------|---|---|---|-----|
| (1)         | (2)   | (3)   | o | (4) |
| ex 1106     | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713  | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708  |   |     |
| capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti                                    |   |     |
| 1301        | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali  | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto       |   |     |
| 1302        | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |   |   |     |
|             | - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati  | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati   |   |     |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
|                | - altri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| capitolo 14    | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |
| ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |  |
| 1501           | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:                                   |   |  |
|                | - grassi di ossa o grassi di cascami   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506   |  |
|                | - altri  | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |   |     |
|---------|---------------------------|---|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o | (4) |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:                      |  |  |  |
|      | - grassi di ossa o grassi di cascami  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |  |  |
|      | - altri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti                                      |  |  |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |  |  |  |
|      | - frazioni solide   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504                                     |  |  |
|      | - altri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti                                  |  |  |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |   |     |
|---------|---------------------------|---|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o | (4) |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| ex 1505 | Lanolina raffinata   | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505                                   |  |  |
| 1506    | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |  |  |  |
|         | - frazioni solide  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |  |  |
|         | - altri  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |   |     |
|---------|---------------------------|---|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o | (4) |

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| da 1507 a 1515 | <p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <p>- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana</p> <p>- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> |  |  |
|----------------|--|--|--|--|

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 1516           | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati                                       | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;<br>- tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti.<br>Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513                |  |
| 1517           | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;<br>- tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti.<br>Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |  |
| ex capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, esclusi:   | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1  |  |
| 1604 e 1605    | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;<br><br>Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                           |  |
| ex 1701        | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 1702           | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |  |  |
|                | - maltosio o fruttosio chimicamente puri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702                                     |  |
|                | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|                | - altri  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| ex 1703     | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 1704        | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)                                   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |  |  |
|      | - estratti di malto  | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10   |  |
|      | - altri  | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |   |  |
|      | - contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi  | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |
|      | - contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;<br>- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |  |
| 1903 | Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali non classificati alla voce 1806;</li> <li>- in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti;</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> |  |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili                                       | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11   |  |



| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| ex capitolo 20        | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti                              |  |
| ex 2001               | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                           |  |
| ex 2004 ed<br>ex 2005 | Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                           |  |
| 2006                  | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 2007    | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex 2008 | - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole:   | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
|         | - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
|         | - altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate            | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 2009           | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| 2101           | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- tutta la cicoria utilizzata dev'essere interamente ottenuta   |  |
| 2103           | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:   |  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti              | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate   |  |
|                | - farina di senapa e senapa preparata  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce   |  |
| ex 2104        | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005  |  |
| 2106           | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove                     | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:                                 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti                  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari |  |
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;<br><br>- in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.  |  |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;<br><br>- in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5% vol.  |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |  |
| ex 2301        | Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana       | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |  |
| ex 2303        | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto   |  |
| ex 2306        | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore di olio d'oliva superiore a 3%   | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute   |  |
| 2309           | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;<br><br>- tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |  |
| 2402           | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco   | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |  |
| ex 2403        | Tabacco da fumo  | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |  |
| ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                                      |  |
| ex 2504        | Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata  | Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia  |  |
| ex 2515        | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm                                      |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm   |  |
| ex 2518 | Dolomite calcinata  | Calcinazione della dolomite non calcinata   |  |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)         | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato |  |
| ex 2520 | Gessi specificamente preparati per l'odontoiatria   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali   | Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)   |  |
| ex 2525 | Mica in polvere   | Triturazione della mica o dei residui di mica   |  |



| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex 2530        | Terre coloranti, calcinate o polverizzate   | Calcinazione o triturazione di terre coloranti   |  |
| capitolo 26    | Minerali, scorie e ceneri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex 2707        | Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>4</sup>                                    | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2709        | Oli greggi di minerali bituminosi   | Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi  |  |

<sup>4</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |     |
|---------|---------------------------|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | (4) |

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>5</sup> | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi  | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>6</sup> | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati                                   | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>7</sup> | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>5</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

<sup>6</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

<sup>7</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi   | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>8</sup>  | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche  | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>9</sup>  | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>10</sup> | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>8</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>9</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>10</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805        | "Mischmetall"   | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex 2811        | Triossido di zolfo  | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2833        | Solfato di alluminio  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex 2840        | Perborato di sodio  | Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex 2901        | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili  | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>11</sup>   | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2902        | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>12</sup>   | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>11</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>12</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| 2915    | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi                            | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi<br><br>- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce      | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 2933           | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934           | Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici      | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi:                              | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |   |  |
|      | - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per lo stesso utilizzo, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|      | - altri:  |   |  |
|      | -sangue umano   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |



| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | - sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici                                       | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|  | - frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|  | - emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|  | - altri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 3003 e 3004 | <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>- ottenuti a partire da amikacina della voce 2941</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
|-------------|---|--|

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |     |
|---------|---------------------------|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | (4) |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 31 | Concimi, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105        | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:<br><br>- nitrato di sodio<br><br>- calciocianammide<br><br>- solfato di potassio<br><br>- solfato di magnesio e di potassio | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex 3201        | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati   | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205           | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>13</sup> | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3205, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto                                     | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>13</sup> La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 3301           | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" <sup>14</sup> diverso di questa stessa voce. I materiali dello stesso gruppo possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto                 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex 3403        | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi   | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>15</sup>   | Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>14</sup> Per "gruppo" si intende una parte della voce separata dal resto da un punto e virgola.

<sup>15</sup> Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate:<br><br>- a base di paraffina, di cere di petrolio, di minerali bituminosi o di residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|      | - altri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:<br><br>- gli oli idrogenati aventi il carattere di cere della voce 1516;  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|      |   | - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere di cere della voce 3823;  |  |
|      |   | - i materiali della voce 3404<br><br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505           | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |  |  |
|                | - eteri ed esteri di amido  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 3505  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|                | - altri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507        | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| capitolo 36    | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701           | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |  |  |
|                | - pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 3702, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
|                | - altri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. I materiali di dette voci possono tuttavia essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto              | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3702           | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3704           | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| ex 3801 | - grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto                 |  |
|         | - grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre 30%, in peso, di grafite e di oli minerali         | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato  | Raffinazione di tallol greggio   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata  | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia                          | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806 | "Gomme-esteri"  | Fabbricazione a partire da acidi resinici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrami di legno)  | Distillazione di catrami di legno  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |  |  |
|      | - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|      | - altri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto                 |  |
| 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto                 |  |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto                 |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica                  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi            | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:   |  |  |
|      | - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
|      | - alcoli grassi industriali  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823           |  |
| 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |  |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>- i seguenti prodotti della presente voce:</p> <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p>                              | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
|  | <p>Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali</p> <p>Scambiatori di ioni</p> <p>Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> |   |   |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | <p>Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>Acidi solfonafthenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Oli di flemma e olio di Dippel</p> <p>Miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p> |  |  |
|                | - altri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:  |  |  |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
|         | - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>16</sup>                    | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|         | Altri   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>17</sup>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3907 | Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>18</sup> |  |
|         | Poliestere  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)  |  |

<sup>16</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

<sup>17</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

<sup>18</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| 3912           | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie  | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| da 3916 a 3921 | Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:                      |   |  |
|                | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie<br><br>- altri: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|                | - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero   | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>19</sup> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>19</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
|                    | - altri   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>20</sup>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3916 ed ex 3917 | Profilati e tubi  | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>- il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920            | - Fogli o pellicole ionomeri                                    | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|                    | - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex 3921            | Fogli di plastica, metallizzati                                 | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>21</sup>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>20</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

<sup>21</sup> Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| da 3922 a 3926 | Lavori di materie plastiche   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto                             |  |
| ex capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                                       |  |
| ex 4001        | Lastre "crêpe" di gomma per soles   | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale   |  |
| 4005           | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 4012           | Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: |  |  |
|                | Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene o semipiene  | Rigenerazione di pneumatici usati  |  |
|                | Altri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012  |  |
| ex 4017        | Lavori di gomma indurita  | Fabbricazione a partire da gomma indurita  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                                      |  |
| ex 4102        | Pelli gregge di ovini, senza vello   | Slanatura di pelli di ovini con il vello  |  |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109  | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 4109           | Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati  | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| capitolo 42    | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                                      |  |
| ex capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                                      |  |
| ex 4302        | Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:  |   |  |
|                | Tavole, croci e manufatti simili   | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite                               |  |
|                | Altri  | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 4303           | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria  | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302             |  |
| ex capitolo 44 | Legno e lavori di legno; carbone di legna, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex 4403        | Legno squadrato   | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato                          |  |
| ex 4407        | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm  | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina  |  |
| ex 4408        | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina  |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| ex 4409                 | Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:<br><br>Levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura con giunture a spina   |  |
|                         | Liste e modanature  | Fabbricazione di liste o modanature   |  |
| da ex 4410 a<br>ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili  | Fabbricazione di liste o modanature   |  |
| ex 4415                 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno  | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato   |  |
| ex 4416                 | Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno  | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato  |  |
| ex 4418                 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno |  |
|                         | Liste e modanature  | Fabbricazione di liste o modanature   |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex 4421        | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature  | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409                |  |
| ex capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| 4503           | Lavori di sughero naturale  | Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501   |  |
| capitolo 46    | Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| capitolo 47    | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:                          | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex 4811        | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati   | Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47                             |  |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 4816    | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole                                       | Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47   |
| 4817    | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui:<br><br>*tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>*il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica  | Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47   |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa   | Fabbricazione in cui:<br><br>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex 4820        | Blocchi di carta da lettere  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex 4823        | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura  | Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47                                       |  |
| ex capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto           |  |
| 4909           | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911   |  |
| 4910           | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:  |  |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione in cui:<br>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
|                | - altri  | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911   |  |
| ex capitolo 50 | Seta, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex 5003        | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati                    | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta                        | Fabbricazione a partire da <sup>22</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| 5007              | Tessuti di seta o di cascami di seta                              | Fabbricazione a partire da filati <sup>23</sup>   | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 51    | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |  |

<sup>22</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>23</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine   | Fabbricazione a partire da <sup>24</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | Fabbricazione a partire da filati <sup>25</sup>   | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 52 | Cotone, esclusi:                                       | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |  |

<sup>24</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>25</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| da 5204 a 5207 | Filati di cotone   | Fabbricazione a partire da <sup>26</sup> :<br>seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>materiali chimici, o paste tessili, o<br>materiali per la fabbricazione della carta |  |
| da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone  | Fabbricazione a partire da filati <sup>27</sup>   | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |  |

<sup>26</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>27</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta              | Fabbricazione a partire da <sup>28</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: | Fabbricazione a partire da filati <sup>29</sup>   | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>28</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>29</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da <sup>30</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| 5407 e 5408    | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:           | Fabbricazione a partire da filati <sup>31</sup>   | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco                          | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili  |  |

<sup>30</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>31</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da <sup>32</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:                   | Fabbricazione a partire da filati <sup>33</sup>   | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>32</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>33</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 56 | Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, esclusi: | Fabbricazione a partire da <sup>34</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| 5602           | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:                      |  |  |
|                | - feltri all'ago   | Fabbricazione a partire da <sup>35</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- materiali chimici o paste tessili   |  |
|                | - altri  | Fabbricazione a partire da <sup>36</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali in fiocco<br>- materiali chimici o paste tessili                             |  |

<sup>34</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>35</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>36</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:  |  |  |
|      | - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili   | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili  |  |
|      | - altri  | Fabbricazione a partire da <sup>37</sup> :<br>- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta  |  |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da <sup>38</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |

<sup>37</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>38</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| 5606        | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" | Fabbricazione a partire da <sup>39</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici, o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |  |
| capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:   |  |  |
|             | - di feltri ad ago  | Fabbricazione a partire da <sup>40</sup> :<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili.<br><br>Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto   |  |
|             | - di altri feltri   | Fabbricazione a partire da <sup>41</sup> :<br>- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili  |  |

<sup>39</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>40</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>41</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | Altri  | Fabbricazione a partire da <sup>42</sup> :<br>Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto            |  |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:  | Fabbricazione a partire da filati <sup>43</sup>  | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5805           | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto           |  |
| 5810           | Ricami in pezza, in strisce o in motivi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

<sup>42</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>43</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |  |                                   |  |
|------|--|-----------------------------------|--|
| 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |  |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:   | Fabbricazione a partire da filati |  |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902  | Fabbricazione a partire da filati | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati <sup>44</sup> |   |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili:   | Fabbricazione a partire da filati               | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:   | Fabbricazione a partire da filati               |   |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili                            | Fabbricazione a partire da filati               | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>44</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |  |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|--|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |  |  |
|      | Reticelle ad incandescenza impregnate  | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia   |  |
|      | Altri  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |



| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| da 5909 a 5911 | <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>- tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da filati<sup>45</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati<sup>46</sup></p> |  |
|----------------|---|---|--|

<sup>45</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>46</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| capitolo 60    | Stoffe a maglia   | Fabbricazione a partire da filati <sup>47</sup>    |  |
| capitolo 61    | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:  |  |  |
|                | Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da tessuti                 |  |
|                | - altri   | Fabbricazione a partire da filati <sup>48</sup>    |  |
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:   | Fabbricazione a partire da tessuti                 |  |
| 6213 e<br>6214 | Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:    |  |  |
|                | Ricamati  | Fabbricazione a partire da filati <sup>49 50</sup> | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>51</sup> |

<sup>47</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>48</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>49</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>50</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>51</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
|         | - altri   | Fabbricazione a partire da filati <sup>52 53</sup> | Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |  |  |
|         | Ricamati  | Fabbricazione a partire da filati <sup>54 55</sup> | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>56</sup>   |
|         | - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato   | Fabbricazione a partire da filati <sup>57 58</sup> | Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>59</sup>   |

<sup>52</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>53</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>54</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>55</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>56</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>57</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>58</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>59</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati                                       | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |  |  |
|                | in feltro, di stoffe non tessute   | Fabbricazione a partire da <sup>60</sup> :<br>fibre naturali, o<br>materiali chimici o paste tessili   |  |
|                | altri:   |  |  |

<sup>60</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      | Ricamati   | Fabbricazione a partire da filati <sup>61 62</sup>   | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|      | Altri  | Fabbricazione a partire da filati <sup>63 64</sup>   |  |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio  | Fabbricazione a partire da filati <sup>65</sup>  |  |
| 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio | Fabbricazione a partire da tessuti   |  |
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

<sup>61</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>62</sup> Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>63</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>64</sup> Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>65</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 6308           | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |  |
| ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles interne o ad altre parti della suola di cui alla voce 6406  |  |
| 6406           | Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti                          | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 6503           | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti  | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>66</sup>   |  |
| 6505           | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>67</sup>   |  |
| ex capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto           |  |
| 6601           | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| capitolo 67    | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto           |  |

<sup>66</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>67</sup> Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex 6803        | Lavori di ardesia naturale o agglomerata   | Fabbricazione a partire da ardesia lavorata  |  |
| ex 6812        | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio                     | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce   |  |
| ex 6814        | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)                         |  |
| capitolo 69    | Prodotti ceramici  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| ex capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| ex 7003<br>ex 7004 ed<br>ex 7005 | Vetro con strato non riflettente   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001                                 |  |
| 7006                             | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |  |  |
|                                  | - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII <sup>68</sup>        | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |  |
|                                  | - altri  | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001                                 |  |
| 7007                             | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001                                 |  |
| 7008                             | Vetri isolanti a pareti multiple   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001                                 |  |
| 7009                             | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001                                 |  |

<sup>68</sup> SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |     |
|---------|---------------------------|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | (4) |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 7010           | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |
| 7013           | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>o<br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7019        | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati   | Fabbricazione a partire da:<br>stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati non colorati, anche tagliati, o<br>lana di vetro |  |
| ex capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:             | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                                   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| ex 7101                           | Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex 7102,<br>ex 7103 ed<br>ex 7104 | Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate                                      | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate                                  |   |
| 7106, 7108 e<br>7110              | Metalli preziosi:   |  |   |
|                                   | greggi  | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110  | Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110<br><br>oppure<br><br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
|                                   | semilavorati o in polvere   | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi  |   |
| ex 7107,<br>ex 7109 ed<br>ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati  | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi  |   |
| 7116                              | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 7117           | Minuterie di fantasia  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcate o ricoperte di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| 7207           | Semiprodotto di ferro o di acciai non legati   | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205                                  |  |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7206 o 7207.           |  |
| 7217           | Fili di ferro o di acciai non legati   | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207  |  |
| ex 7218        | Semiprodotto   | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205                                  |  |
| da 7219 a 7222 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di acciai inossidabili          | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7218.                  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 7223           | Fili di acciai inossidabili   | Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218  |  |
| ex 7224        | Semiproducti  | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205                                    |  |
| da 7225 a 7228 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224. |  |
| 7229           | Fili di altri acciai legati   | Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224  |  |
| ex capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex 7301        | Palancole   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| 7302              | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206  |  |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio  | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224   |  |
| ex 7307           | Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti  | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 7308           | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati                     |  |
| ex 7315        | Catene antisdrucchiolevoli   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi:  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 7401           | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio:                        |  |  |
|      | - rame raffinato  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
|      | - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi      | Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame                             |  |
| 7404 | Cascami ed avanzi di rame                                       | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |
| 7405 | Leghe madri di rame   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |  |



| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi:  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 7601           | Alluminio greggio  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 7602           | Cascami ed avanzi di alluminio  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex 7616        | Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| capitolo 77    | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato   |  |  |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi:   | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 7801           | Piombo greggio:   |  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |                                   |  |  |
|----------------|-----------------------------------|--|--|
|                | - piombo raffinato                | Fabbricazione a partire da piombo d'opera  |  |
|                | - altri                           | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati  |  |
| 7802           | Cascami ed avanzi di piombo       | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 7901           | Zinco greggio                     | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati  |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 7902           | Cascami ed avanzi di zinco                          | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi:                 | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8001           | Stagno greggio                                      | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati  |  |
| 8002 e 8007    | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| capitolo 81    | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:  |  |  |
|                | Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
|                | - altri  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| 8206           | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto                             | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 8207    | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8208    | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici   | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni  |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 8214           | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.  |  |
| 8215           | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni.  |  |
| ex capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex 8302        | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |     |
|---------|---------------------------|---|-----|
| (1)     | (2)                       | (3)   | (4) |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| ex 8306        | Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto                                     | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8401        | Elementi combustibili nucleari  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8402           | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto                                     | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| 8403 ed ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.          | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406            | Turbine a vapore   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8407            | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8408            | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8409            | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408                            | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 8411    | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412    | Altri motori e macchine motrici                      | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative                          | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali            | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 8415    | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente                              | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| 8418    | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8419 | Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 8420           | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine  | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423           | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico  | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>                  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |   |  |
|      | - rulli compressori   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
|      | - altri   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| 8430    | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto                  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8439    | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone  | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 8441           | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex 8448        | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8452           | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |  |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
|                | - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg col motore   | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;<br><br>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |  |
|                | - altri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| da 8469 a 8472 | Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche           | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici                                   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: | Fabbricazione in cui:<br><br>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501           | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni  | Fabbricazione in cui:<br><br>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto             | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502           | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici  | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| ex 8504 | Unità per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8519    | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono                    | Fabbricazione in cui:<br>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati     | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono       | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici                  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521           | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:  |   |  |
|      | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
|      | - altri  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8525 | Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati                        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 8526 | Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
| 8529        | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:                           |   |  |
|             | - destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione di immagini                              | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
|             | - altri   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati                        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 8537    | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto         | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette   | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542    | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici   | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 8547           | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 8548           | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 8608           | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui:<br><br>tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 8709           | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti                             | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto                       | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): |  |  |
|      | con motore a pistone alternativo di cilindrata:   |  |  |
|      | non superiore a 50 cm <sup>3</sup>  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
|         | superiore a 50 cm <sup>3</sup>  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|         | Altri   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715    | Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto                       | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 8716           | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804        | Rotochutes   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805           | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89    | Navigazione marittima o fluviale   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001           | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9002           | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9004           | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni  | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 9007 | Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione               | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| ex 9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 9015    | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 9016    | Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 9017    | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |       |
|---------|---------------------------|---|-------|
| (1)     | (2)                       | (3)   | o (4) |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:                       |  |  |
|      | - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 9018  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|      | - altri   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro                         | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:   |  |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
|      | - parti ed accessori  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
|      | - altri   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) | o<br>(4) |
|----------------|----------------------------------|--|----------|
|----------------|----------------------------------|--|----------|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 9031           | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9032           | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9033           | Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex capitolo 91 | Orologeria, esclusi:  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9105           | Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili                   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati                        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 9112        | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti                                    | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113        | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:   |  |  |
|             | - di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
|             | - altri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| capitolo 92 | Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| capitolo 93           | Armi, munizioni e loro parti ed accessori   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |  |
| ex capitolo 94        | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 ed<br>ex 9403 | Mobili di metallo comune, in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m <sup>2</sup>  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br><br>o<br><br>Fabbricazione a partire da tessuti di cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|                       |   | - il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br><br>- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403                                |  |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| 9405           | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9406           | Costruzioni prefabbricate   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| ex capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| 9503           | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |

| Voce SA<br>(1) | Designazione dei prodotti<br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br>(3) o (4) |
|----------------|----------------------------------|--|
|----------------|----------------------------------|--|

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| ex 9506               | Bastoni per golf e loro parti  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf   |  |
| ex capitolo 96        | Lavori diversi, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |  |
| ex 9601 ed<br>ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio   | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce   |  |
| ex 9603               | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |
| 9605                  | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti   | Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |  |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
| (1)     | (2)                       | (3) o (4)   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609. | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.<br><br>Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce             |
| 9612 | Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA<br><br>(1) | Designazione dei prodotti<br><br>(2) | Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario<br><br>(3) o (4) |
|--------------------|--------------------------------------|--|
|--------------------|--------------------------------------|--|

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| ex 9613     | Accenditori ed accendini piezoelettrici      | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |  |
| ex 9614     | Pipe, comprese le teste di pipe              | Fabbricazione a partire da sbozzi  |  |
| capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto                           |  |

**ALLEGATO II BIS DEL PROTOCOLLO 1: DEROGHE ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2**

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

**Disposizioni comuni**

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

*"Derogation – Annex II(a) of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used."*

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 16 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 20 del protocollo.

3. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

| Voce SA               | Designazione dei prodotti  | Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|-----------------------|--|---|
| ex capitolo 4         | Latte e derivati del latte;<br>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%                        | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.   |
| capitolo 6            | Piante vive e prodotti della floricoltura  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.   |
| ex capitolo 8         | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni;<br>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20% | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.   |
| da ex 1101 ad ex 1104 | Prodotti della macinazione di cereali diversi dal riso   | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 diversi dal riso della voce 1006.  |
| capitolo 12           | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi                        | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.   |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
|---------|---------------------------|---|

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1301                    | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| ex 1302                 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati;<br>- diversi da mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto.                 |
| ex 1506                 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;<br>- diversi da frazioni solide  | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.   |
| da ex 1507 a<br>ex 1515 | Oli vegetali e loro frazioni:   |   |
|                         | - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una sottovoce diversa da quella del prodotto.  |
|                         | - diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510   | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.   |
| ex 1516                 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:<br>- grassi, oli e loro frazioni di oli di ricino idrogenati, detti "opalwax"                                 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |
| ex capitolo 18          | Cacao e sue preparazioni;<br>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%   | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.   |



| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
|---------|---------------------------|---|

|         |   |   |
|---------|---|---|
| ex 1901 | Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti non più del 40%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti non più del 5%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove;<br>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20% | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.   |
| 1902    | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:<br><br>- contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi<br><br>- contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi   | Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.<br><br>Fabbricazione in cui:<br>- tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari<br>- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti. |
| 1903    | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili;<br>- con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20%  | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto.   |
| 1904    | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse farine, semole e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove;<br>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806;<br>- in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.   |

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---------|---------------------------|---|
|---------|---------------------------|---|

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 1905           | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili   | Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari.  |
| ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante:<br><br>- a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51<br><br>- a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009<br><br>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20% | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse;<br><br>- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
| ex capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali;<br><br>- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |

### **ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1: MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, occorre che ciascun certificato rechi un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>1. Esportatore</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )  | <b>EUR.1 n. A</b> 000.000  |   |  |
|   | Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro  |   |  |
| <b>3. Destinatario</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> ) ( <i>indicazione facoltativa</i> )  | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br>e<br><br><i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i> |   |  |
|   | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari</b>   | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>   |  |
| <b>6. Informazioni sul trasporto</b> ( <i>indicazione facoltativa</i> )   | <b>7. Osservazioni</b>   |   |  |
| <b>8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli<sup>69</sup>, designazione delle merci</b>   | <b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup> ecc.)</b>  | <b>10. Fatture</b><br><i>(indicazione facoltativa)</i>  |  |
| <b>11. VISTO DELLA DOGANA</b><br>Dichiarazione certificata conforme<br>Documento di esportazione <sup>70</sup> :<br>Modulo ..... n.....<br>Ufficio doganale: .....<br>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato<br>.....<br>Data .....<br>.....<br><div style="text-align: right;"><i>(Firma)</i></div> | Timbro   | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br><br>Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato.<br><br><br>Luogo e data .....<br><br>.....<br><div style="text-align: right;"><i>(Firma)</i></div> |  |

<sup>69</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di articoli o inserire la dicitura "alla rinfusa".  
<sup>70</sup> Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>13. Richiesta di controllo</b>, da inviare a:</p>  | <p><b>14. Risultato del controllo</b></p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>è stato rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate).</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p style="text-align: right;">..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>..... <i>(Firma)</i></p> | <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p style="text-align: right;">..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>..... <i>(Firma)</i></p> <p>.....</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>  |

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione va tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci vanno descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>1. Esportatore</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )  | <b>EUR.1 n. A</b> 000.000  |   |  |
|   | Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro                                  |   |  |
| <b>3. Destinatario</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> ) ( <i>indicazione facoltativa</i> )        | <b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b> |   |  |
|   | e  |   |  |
|   | <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>                     |   |  |
|   | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari</b> | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |  |
| <b>6. Informazioni sul trasporto</b> ( <i>indicazione facoltativa</i> )                                     | <b>7. Osservazioni</b>   |   |  |
| <b>8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli<sup>71</sup>, designazione delle merci</b> | <b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup> ecc.)</b>                          | <b>10. Fatture</b><br><i>(indicazione facoltativa)</i>        |  |

<sup>71</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di articoli o inserire la dicitura "alla rinfusa".

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi<sup>72</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare ogni controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....  
.....  
.....  
.....

.....

*(Luogo e data)*

.....  
.....

*(Firma)*

---

<sup>72</sup> Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

## ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1: DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

### Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...<sup>(1)</sup>) декларира, че освен ако не е посочено друго, тези продукти са с преференциален произход ...<sup>(2)</sup>.

### Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. ...<sup>(1)</sup>) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...<sup>(2)</sup>.

### Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ...<sup>(2)</sup>.

### Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>(2)</sup>.

### Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...<sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

### Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ...<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

### Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...<sup>(2)</sup>.

### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.



#### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n...<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione lettone

Eksportētājs ražojumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir skaidri noteikts citādi, šiem ražojumiem ir preferenciāla izcelsme no ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra...<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

#### Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...<sup>(2)</sup> származásúak.

#### Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit.....<sup>(2)</sup>.

#### Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...<sup>(1)</sup>), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...<sup>(2)</sup>.

#### Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št ...<sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...<sup>(2)</sup> poreklo.

#### Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

#### Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita <sup>(2)</sup>.

#### Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung <sup>(2)</sup>.

.....<sup>(3)</sup>

**(Luogo e data)**

.....<sup>(4)</sup>

**(Firma dell'esportatore; il nome della persona  
che firma la dichiarazione va inoltre indicato  
in modo leggibile<sup>(4)</sup>)**

## NOTE

- <sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- <sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 40 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- <sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- <sup>(4)</sup> Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO 1: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE**

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura .....<sup>(1)</sup>

sono state prodotte in .....<sup>(2)</sup> e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....<sup>(3)</sup>.....<sup>(4)</sup>

.....<sup>(5)</sup>

**Note**

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

<sup>(1)</sup> Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, esse vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte .....".

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

<sup>(2)</sup> Comunità, Stato membro, Stato della SADC aderente all'APE, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato della SADC aderente all'APE, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l'ufficio doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

<sup>(3)</sup> Luogo e data.

<sup>(4)</sup> Nome e funzione nella società.

<sup>(5)</sup> Firma.

**ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI  
PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE**

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura .....<sup>(1)</sup> sono state prodotte in .....<sup>(2)</sup> e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

.....<sup>(3)</sup>.....<sup>(4)</sup>.....<sup>(5)</sup>

.....

.....

.....<sup>(6)</sup>

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....<sup>(7)</sup>.....<sup>(8)</sup>

.....<sup>(9)</sup>

**Note**

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

<sup>(1)</sup> Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, esse vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "elencate nella fattura e contrassegnate, sono state prodotte".

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

<sup>(2)</sup> Comunità, Stato membro, Stato della SADC aderente all'APE, PTOM o altro Stato ACP.

<sup>(3)</sup> La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

<sup>(4)</sup> Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

<sup>(5)</sup> Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".

(<sup>6</sup>) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato della SADC aderente all'APE] [nel PTOM] [nello Stato ACP]: .....", con una descrizione delle trasformazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(<sup>7</sup>) Luogo e data.

(<sup>8</sup>) Nome e funzione nella società.

(<sup>9</sup>) Firma.

## **ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO 1: SCHEDA D'INFORMAZIONE**

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m<sup>2</sup>.
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

|  |   |  |                              |  |  |  |
|--|---|--|------------------------------|--|--|--|
| 1. Fornitore <sup>(1)</sup>  |   | <p align="center"><b>SCHEDA D'INFORMAZIONE</b></p> <p align="center">per ottenere il rilascio di un</p> <p align="center"><b>CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE</b></p> <p align="center">per gli scambi preferenziali tra</p> <p align="center"><b>COMUNITÀ EUROPEA</b></p> <p align="center">e</p> <p align="center"><b>STATI della SADC aderenti all'APE</b></p> |                              |  |  |  |
| 2. Destinatario <sup>(1)</sup>   |   |  |                              |  |  |  |
| 3. Trasformatore <sup>(1)</sup>  |   | 4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni  |                              |  |  |  |
| 6. Ufficio doganale d'importazione <sup>(1)</sup>  |   | 5. Per uso ufficiale   |                              |  |  |  |
| 7. Documento d'importazione <sup>(2)</sup>   |   |  |                              |  |  |  |
| Modulo: ..... n. ....<br>Serie<br>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> |   |  |                              |  |  |  |
|  |   |  |                              |  |  |  |
| <b>MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO</b>  |   |  |                              |  |  |  |
| 8. Marche, numeri, quantità<br>e tipo di colli   | 9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci<br>numero della voce/sottovoce (codice SA) | 10. Quantità <sup>(1)</sup>  |                              |  |  |  |
|  |   | 11. Valore <sup>(4)</sup>  |                              |  |  |  |
| <b>MERCI IMPORTATE UTILIZZATE</b>  |   |  |                              |  |  |  |
| 12. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci<br>numero della voce/sottovoce (codice SA)   | 13. Paese<br>d'origine  | 14. Quantità <sup>(3)</sup>  | 15. Valore <sup>(2)(5)</sup> |  |  |  |



|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate   |  |  |  |   |  |  |  |
| 17. Osservazioni   |  |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>18. VISTO DELLA DOGANA</b></p> <p>Dichiarazione certificata conforme:</p> <p>Documento: .....</p> <p>Modulo: .....n.....</p> <p>Ufficio doganale: .....</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Timbro</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">-----</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> |  |  |  | <p><b>19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">----- <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Luogo:.....Data:.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">-----</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro.

| <b>RICHIESTA DI CONTROLLO</b>   | <b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b>  |
|---|---|
| <p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.</p> | <p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*).</p> |
| <p>-----</p> <p><b>(Luogo e data)</b></p>   | <p>-----</p> <p><b>(Luogo e data)</b></p>   |
| <p>Timbro ufficiale</p>   | <p>Timbro ufficiale</p>   |
| <p>-----</p> <p><b>(Firma del funzionario)</b></p>  | <p>-----</p> <p><b>(Firma del funzionario)</b></p> <p>(*) Cancellare la dicitura inutile</p>  |

NOTE

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

- (2) Informazione facoltativa.
- (3) Kg, hl, m<sup>3</sup> o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

**ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO 1: MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA**

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Designazione commerciale del prodotto finito</p> <p>1.1 Classificazione doganale (codice SA)</p>  | <p>2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)</p>   |
| <p>3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi</p> <p>Classificazione doganale (codice SA)</p>   | <p>4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi</p>  |
| <p>5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi</p>   | <p>6. Valore dei prodotti finiti</p>   |
| <p>7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi</p>  | <p>8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata</p>  |
| <p>9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4</p>   | <p>10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4</p>   |
| <p>11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4</p>  | <p>12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi</p> |
| <p>13. Durata della deroga richiesta:</p> <p>da..... a.....</p>   |  |
| <p>14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni</p> <p>negli Stati della SADC aderenti all'APE:</p>   | <p>15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate</p>  |
|   | <p>16. Valore degli investimenti realizzati/previsti</p>   |
|   | <p>17. Personale impiegato/previsto</p>  |
| <p>18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati della SADC aderenti all'APE:</p> <p>18.1 Manodopera:</p> <p>18.2 Spese generali:</p> <p>18.3 Altri:</p> | <p>20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga</p>   |
| <p>19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento di materiali</p>  | <p>21. Osservazioni</p>  |

## NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3,4,5,7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato della SADC aderente all'APE che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

## **ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO 1: PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE**

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
  - Groenlandia.
2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:
  - Nuova Caledonia e dipendenze
  - Polinesia francese,
  - Terre australi ed antartiche francesi,
  - Isole Wallis e Futuna.
3. Collettività territoriali della Repubblica francese:
  - Mayotte,
  - Saint Pierre e Miquelon.
4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:
  - Aruba,
  - Antille olandesi:
    - Bonaire,
    - Curaçao,
    - Saba,
    - Sint Eustatius,
    - Sint Maarten
5. Paesi e territori d'oltremare britannici:
  - Anguilla,
  - Isole Cayman,
  - Isole Falkland,

- Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena, Isola dell'Ascensione, Tristan da Cunha,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano Indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

## **ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO 1: ALTRI STATI ACP**

Ai sensi del presente protocollo per "altri Stati ACP" si intendono gli Stati elencati di seguito:

- Angola
- Antigua e Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Camerun
- Capo Verde
- Ciad
- Comore
- Isole Cook
- Costa d'Avorio
- Dominica
- Eritrea
- Etiopia
- Figi
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Gibuti
- Giamaica



- Grenada
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guinea equatoriale
- Guyana
- Haiti
- Kenya
- Kiribati
- Liberia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Isole Marshall
- Mauritania
- Maurizio
- Nauru
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Palau
- Papua Nuova Guinea
- Repubblica centrafricana
- Repubblica del Congo
- Repubblica democratica del Congo
- Repubblica dominicana
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis

- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Samoa
- São Tomé e Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Isole Salomone
- Somalia
- Stati federati di Micronesia
- Sudan
- Suriname
- Tanzania
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tuvalu
- Uganda
- Vanuatu
- Zambia
- Zimbabwe

**ALLEGATO X DEL PROTOCOLLO 1: PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI  
RELATIVE AL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 SI APPLICANO DAL  
1° OTTOBRE 2015**

| <b>Codice SA/NC</b>                             | <b>Descrizione</b>   |
|---|--|
| 1701  | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido  |
| 1702  | Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)   |
| ex 1704 90<br>corrispondente<br>a<br>1704 90 99 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; pastiglie ottenute per compressione]  |
| ex 1806 10<br>corrispondente<br>a<br>1806 10 30 | Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%  |
| ex 1806 10<br>corrispondente<br>a<br>1806 10 90 | Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%  |
| ex 1806 20<br>corrispondente<br>a<br>1806 20 95 | Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25%; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao) |

|   |   |
|---|---|
| ex 1901 90<br>corrispondente<br>a<br>1901 90 99 | Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905] |
| ex 2101 12<br>corrispondente<br>a<br>2101 12 98 | Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)   |
| ex 2101 20<br>corrispondente<br>a<br>2101 20 98 | Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)   |
| ex 2106 90<br>corrispondente<br>a<br>2106 90 59 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)  |
| ex 2106 90<br>corrispondente<br>a<br>2106 90 98 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)  |
| ex 3302 10<br>corrispondente<br>a<br>3302 10 29 | Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5% di glucosio o di amido o fecola)   |

**ALLEGATO XI DEL PROTOCOLLO 1: PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA  
ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 4**

**PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Yogurt</b>   | 13022090                                 | 18061015   |
| 04031051  | <b>Altri tipi di margarina</b>           | 18061020   |
| 04031053  | 15179010                                 | 18061030   |
| 04031059  | <b>Fruttosio</b>                         | 18061090   |
| 04031091  | 17025000                                 | <b>Altre preparazioni a base di cacao</b>                      |
| 04031093  | 17029010                                 |  |
| 04031099  | <b>Gomme da masticare (chewing-gum)</b>  | 18062010   |
| <b>Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati</b> |  | 18062030   |
|   | 17041011                                 | 18062050   |
| 04039071  | 17041019                                 | 18062070   |
| 04039073  | 17041091                                 | 18062080   |
| 04039079  | 17041099                                 | 18062095   |
| 04039091  | <b>Altri prodotti a base di zuccheri</b> | 18063100   |
| 04039093  |  | 18063210   |
| 04039099  | 17049010                                 | 18063290   |
| <b>Paste da spalmare lattiere</b>                           | 17049030                                 | 18069011   |
|   | 17049051                                 | 18069019   |
| 04052010  | 17049055                                 | 18069031   |
| 04052030  | 17049061                                 | 18069039   |
| <b>Ortaggi o legumi</b>                                     | 17049065                                 | 18069050   |
|   | 17049071                                 | 18069060   |
| 07104000  | 17049075                                 | 18069070   |
| 07119030  | 17049081                                 | 18069090   |
| <b>Sostanze pectiche, pectinati e pectati</b>               | 17049099                                 | <b>Preparazioni alimentari per l'alimentazione dei bambini</b> |
| 13022010  | <b>Cacao in polvere</b>                  | 19011000   |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 19012000                           | 19049010  | 19059055  |
| 19019011                           | 19049080  | 19059060  |
| 19019019                           | <b>Prodotti della<br/>panetteria,<br/>della<br/>pasticceria o<br/>della biscotteria</b> | 19059090  |
| 19019091                           |   | <b>Altre<br/>preparazioni di<br/>ortaggi o di<br/>legumi, di<br/>frutta e di altre<br/>parti<br/>commestibili di<br/>piante</b> |
| 19019099                           |   |   |
| <b>Paste<br/>alimentari</b>        |   |   |
| 19021100                           |   |   |
| 19021910                           | 19051000  | 20019030  |
| 19021990                           | 19052010  | 20019040  |
| 19022091                           | 19052030  | 20041091  |
| 19022099                           | 19052090  | 20049010  |
| 19023010                           | 19053111  | 20052010  |
| 19023090                           | 19053119  | 20058000  |
| 19024010                           | 19053130  | 20089985  |
| 19024090                           | 19053191  | 20089991  |
| <b>Tapioca</b>                     | 19053199  | <b>Preparazioni<br/>alimentari<br/>diverse</b>  |
| 19030000                           | 19053205  |   |
| <b>Preparazioni<br/>alimentari</b> | 19053211  |   |
|                                    | 19053219  |   |
| 19041010                           | 19053291  | 21011111  |
| 19041030                           | 19053299  | 21011119  |
| 19041090                           | 19054010  | 21011292  |
| 19042010                           | 19054090  | 21012098  |
| 19042091                           | 19059010  | 21013011  |
| 19042095                           | 19059020  | 21013019  |
| 19042099                           | 19059030  | 21013091  |
| 19043000                           | 19059040  | 21013099  |
|                                    | 19059045  | 21021010  |

|   |   |  |          |
|---|---|--|----------|
| 21021031  | <b>acquaviti,<br/>denaturati, di<br/>qualsiasi titolo</b>   | <b>Tabacco da<br/>fumo e altro</b>   |          |
| 21021039  |   | 24031010   |          |
| 21021090  |   | 24031090   |          |
| 21022011  | 22072000  | 24039100   |          |
| 21032000  | <b>Alcole etilico<br/>non denaturato,<br/>con titolo<br/>alcolometrico<br/>volumico<br/>inferiore a 80%<br/>vol; acquaviti,<br/>liquori ed altre<br/>bevande<br/>contenenti<br/>alcole di<br/>distillazione</b> | 24039910   |          |
| 21050010  |   | 24039990   |          |
| 21050091  |   | <b>Alcoli aciclici e<br/>loro derivati<br/>alogenati,<br/>solfonati,<br/>nitrati o nitrosi</b> |          |
| 21050099  |   |  | 29054300 |
| 21061020  |   |  | 29054411 |
| 21061080  | 22084011  | 29054419   |          |
| 21069020  | 22084039  | 29054491   |          |
| 21069098  | 22084051  | 29054499   |          |
| <b>Acque</b>  | 22084099  | 29054500   |          |
| 22029091  | 22089091  | <b>Oli essenziali</b>  |          |
| 22029095  | 22089099  |  |          |
| 22029099  | <b>Sigari<br/>(compresi i<br/>sigari spuntati),<br/>sigaretti e<br/>sigarette, di<br/>tabacco o di<br/>sucedanei del<br/>tabacco</b>  | 33019010   |          |
| <b>Vermut ed altri<br/>vini</b>   |   | 33019021   |          |
| 22051010  |   | 33019090   |          |
| 22051090  |   | <b>Miscugli di<br/>sostanze<br/>odorifere</b>  |          |
| 22059010  |   |  | 33021010 |
| 22059090  | 24021000  | 33021021   |          |
| <b>Alcole etilico<br/>non denaturato<br/>con titolo<br/>alcolometrico<br/>volumico<br/>uguale o<br/>superiore a<br/>80% vol.; alcole<br/>etilico ed</b> | 24022010  | 33021029   |          |
|   | 24022090  | <b>Caseine,<br/>caseinati ed<br/>altri derivati</b>  |          |
|   | 24029000  |  |          |



|  |   |
|--|---|
| <b>delle caseine;<br/>colle di caseina</b>   | 38231300  |
|  | 38231910  |
| 35011050   |   |
|  | 38231930  |
| 35011090   |   |
|  | 38231990  |
| 35019090   |   |
| <b>Destrina ed<br/>altri amidi e<br/>fecole<br/>modificati</b>   | <b>Leganti<br/>preparati per<br/>forme o per<br/>anime da<br/>fonderia;<br/>prodotti chimici<br/>e preparazioni<br/>delle industrie<br/>chimiche o delle<br/>industrie<br/>connesse</b> |
| 35051010   |   |
| 35051090   |   |
| 35052010   |   |
| 35052030   | 38246011  |
| 35052050   | 38246019  |
| 35052090   | 38246091  |
| <b>Agenti<br/>d'apprettatura<br/>o di finitura,<br/>acceleranti di<br/>tintura o di<br/>fissaggio di<br/>materie<br/>coloranti e altri<br/>prodotti e<br/>preparazioni</b> | 38246099  |
| 38091010   |   |
| 38091030   |   |
| 38091050   |   |
| 38091090   |   |
| <b>Acidi grassi<br/>monocarbossili<br/>ci industriali;<br/>oli acidi di<br/>raffinazione</b>   |   |

## PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>Animali vivi della specie bovina</b>                            | 02022090  | 04022119              |
|  | 02023010  | 04022191              |
| 01029005   | 02023050  | 04022199              |
| 01029021   | 02023090  | 04022911              |
| 01029029   | <b>Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate</b> | 04022915              |
| 01029041   |   | 04022919              |
| 01029049   |   | 04022991              |
| 01029051   |   | 04022999              |
| 01029059   |   | 02061095              |
| 01029061   | 02062991  |                       |
| 01029069   | <b>Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie</b>       | 04039011              |
| 01029071   |   | 04039013              |
| 01029079   |   | 04039019              |
| <b>Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate</b> |   | 02102010              |
| 02011000   | 02102090  | 04039033              |
| 02012020   | 02109951  | 04039039              |
| 02012030   | 02109990  | <b>Siero di latte</b> |
| 02012050   | <b>Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</b>   | 04041002              |
| 02012090   |   | 04041004              |
| 02013000   |   | 04041006              |
| <b>Carni di animali della specie bovina, congelate</b>             | 04021011  | 04041012              |
|  | 04021019  | 04041014              |
|  | 04021091  | 04041016              |
| 02021000   | 04021099  | 04041026              |
| 02022010   | 04022111  | 04041028              |
| 02022030   | 04022117  |                       |
| 02022050   |   |                       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 04041032   | 04069015                                 | 06039000                                    |
| 04041034   | 04069017                                 | <b>Altri ortaggi, freschi o refrigerati</b> |
| 04041036   | 04069018                                 | 07099060                                    |
| 04041038   | 04069019                                 | <b>Banane</b>                               |
| 04049021   | 04069023                                 | 08030019                                    |
| 04049023   | 04069025                                 | <b>Agrumi</b>                               |
| 04049029   | 04069027                                 | 08051020                                    |
| 04049081   | 04069029                                 | 08054000                                    |
| 04049083   | 04069032                                 | 08055010                                    |
| 04049089   | 04069035                                 | <b>Mele, pere e cotogne</b>                 |
| <b>Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere</b> | 04069037                                 | 08081010                                    |
|  | 04069039                                 | 08081080                                    |
|  | 04069061                                 | 08082010                                    |
| 04051011   | 04069063                                 | 08082050                                    |
| 04051019   | 04069073                                 | <b>Granturco</b>                            |
| 04051030   | 04069075                                 | 10051090                                    |
| 04051050   | 04069076                                 | 10059000                                    |
| 04051090   | 04069079                                 | <b>Riso</b>                                 |
| 04052090   | 04069081                                 | 10061021                                    |
| 04059010   | 04069082                                 | 10061023                                    |
| 04059090   | 04069084                                 | 10061025                                    |
| <b>Formaggi e latticini</b>  | 04069085                                 | 10061027                                    |
| 04062010   | <b>Fiori e boccioli di fiori, recisi</b> | 10061092                                    |
| 04064010   |  | 10061094                                    |
| 04064050   | 06031100                                 | 10061096                                    |
| 04069001   | 06031200                                 | 10061098                                    |
| 04069013   | 06031400                                 |   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 10062011                 | 10070090  | 11081400   |
| 10062013                 | <b>Farine di cereali<br/>diversi dal frumento<br/>(grano) o dal frumento<br/>segalato</b> | 11081910   |
| 10062015                 |   | 11081990   |
| 10062017                 |   | 11082000   |
| 10062092                 | 11022010  | <b>Glutine di frumento<br/>(grano), anche allo<br/>stato secco</b>   |
| 10062094                 | 11022090  |  |
| 10062096                 | 11029050  |  |
| 10062098                 | <b>Semole, semolini e<br/>agglomerati in forma<br/>di pellets, di cereali</b>             | 11090000   |
| 10063021                 |   | <b>Altre preparazioni e<br/>conservate di carni, di<br/>frattaglie o di sangue</b>                           |
| 10063023                 | 11031310  | 16025010   |
| 10063025                 | 11031390  | 16029061   |
| 10063027                 | 11031950  | <b>Zuccheri di canna o di<br/>barbabietola e<br/>saccarosio<br/>chimicamente puro,<br/>allo stato solido</b> |
| 10063042                 | 11032040  |  |
| 10063044                 | 11032050  |  |
| 10063046                 | <b>Cereali altrimenti<br/>lavorati</b>  | 17011190   |
| 10063048                 | 11041950  | 17011290   |
| 10063061                 | 11041991  | 17019100   |
| 10063063                 | 11042310  | 17019910   |
| 10063065                 | 11042330  | 17019990   |
| 10063067                 | 11042390  | <b>Altri zuccheri</b>  |
| 10063092                 | 11042399  | 17022010   |
| 10063094                 | 11043090  | 17022090   |
| 10063096                 | <b>Amidi e fecole; inulina</b>  | 17023010   |
| 10063098                 | 11081100  | 17023051   |
| 10064000                 | 11081200  | 17023059   |
| <b>Sorgo da granella</b> | 11081300  | 17023091   |
| 10070010                 |   |  |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| 17023099  | <b>Confetture, gelatine,<br/>marmellate, puree e<br/>paste di frutta</b> | 20085092                |
| 17024010  |  | 20085094                |
| 17024090  | 20071010   | 20085099                |
| 17026010  | 20079110   | 20087061                |
| 17026080  | 20079130   | 20087069                |
| 17026095  | 20079910   | 20087071                |
| 17029030  | 20079920   | 20087079                |
| 17029075  | 20079931   | 20087092                |
| 17029079  | 20079933   | 20087098                |
| 17029080  | 20079935   | 20089251                |
| 17029099  | 20079939   | 20089259                |
| <b>Pomodori preparati o<br/>conservati ma non<br/>nell'aceto o acido<br/>acetico</b>                | 20079955   | 20089272                |
|   | 20079957   | 20089274                |
|   | <b>Frutta ed altre parti<br/>commestibili di piante</b>                  | 20089276                |
| 20021010  |  | 20089278                |
| 20021090  | 20083055   | 20089292                |
| 20029011  | 20083071   | 20089293                |
| 20029019  | 20083075   | 20089294                |
| 20029031  | 20084051   | 20089296                |
| 20029039  | 20084059   | 20089297                |
| 20029091  | 20084071   | 20089298                |
| 20029099  | 20084079   |                         |
|   |  | <b>Succhi di frutta</b> |
| <b>Altri ortaggi e legumi,<br/>preparati o conservati<br/>ma non nell'aceto o<br/>acido acetico</b> | 20084090   | 20091199                |
|   | 20085061   | 20094110                |
|   | 20085069   | 20094191                |
| 20056000  | 20085071   | 20094930                |
|   | 20085079   | 20094993                |

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| 20096110                           | 22041011 | 22042168 |
| 20096190                           | 22041091 | 22042169 |
| 20096911                           | 22042111 | 22042171 |
| 20096919                           | 22042112 | 22042174 |
| 20096951                           | 22042113 | 22042176 |
| 20096959                           | 22042117 | 22042177 |
| 20096971                           | 22042118 | 22042178 |
| 20096979                           | 22042119 | 22042179 |
| 20096990                           | 22042122 | 22042180 |
| 20097110                           | 22042124 | 22042184 |
| 20097191                           | 22042126 | 22042187 |
| 20097199                           | 22042127 | 22042188 |
| 20097911                           | 22042128 | 22042189 |
| 20097919                           | 22042132 | 22042191 |
| 20097930                           | 22042134 | 22042192 |
| 20097991                           | 22042136 | 22042194 |
| 20097993                           | 22042137 | 22042195 |
| 20097999                           | 22042138 | 22042196 |
| 20098071                           | 22042142 | 22042911 |
| 20099049                           | 22042143 | 22042912 |
| 20099071                           | 22042144 | 22042913 |
| <b>Preparazioni<br/>alimentari</b> | 22042146 | 22042917 |
|                                    | 22042147 | 22042918 |
| 21069030                           | 22042148 | 22042942 |
| 21069055                           | 22042162 | 22042943 |
| 21069059                           | 22042166 | 22042944 |
| <b>Vini di uve fresche</b>         | 22042167 | 22042946 |

22042947 23021010

22042948 23021090

22042962 23031011

22042964

22042965

22042971

22042972

22042982

22042983

22042984

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042994

22042995

22042996

**Alcole etilico non  
denaturato, con titolo  
alcolometrico volumico  
inferiore a 80% vol;  
acquaviti, liquori ed  
altre bevande  
contenenti alcole di  
distillazione**

22089091

22089099

**Residui e cascami delle  
industrie alimentari**



## **PRODOTTI INDUSTRIALI**

**Alluminio greggio**

76011000

76012010

76012091

76012099

**Polveri e pagliette di  
alluminio**

76031000

76032000

## **PRODOTTI DELLA PESCA**

|                                    |          |                        |
|------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>Pesci vivi</b>                  | 03023210 | 03026921               |
| 03011090                           | 03023290 | 03026925               |
| 03019110                           | 03023310 | 03026931               |
| 03019190                           | 03023390 | 03026933               |
| 03019200                           | 03023410 | 03026935               |
| 03019300                           | 03023490 | 03026941               |
| 03019400                           | 03023510 | 03026945               |
| 03019500                           | 03023590 | 03026951               |
| 03019911                           | 03023610 | 03026955               |
| 03019919                           | 03023910 | 03026961               |
| 03019980                           | 03024000 | 03026966               |
| <b>Pesci freschi o refrigerati</b> | 03025010 | 03026967               |
|                                    | 03025090 | 03026968               |
| 03021110                           | 03026110 | 03026969               |
| 03021120                           | 03026130 | 03026975               |
| 03021180                           | 03026180 | 03026981               |
| 03021200                           | 03026200 | 03026985               |
| 03021900                           | 03026300 | 03026986               |
| 03022110                           | 03026400 | 03026991               |
| 03022130                           | 03026520 | 03026992               |
| 03022190                           | 03026550 | 03026994               |
| 03022200                           | 03026590 | 03026995               |
| 03022300                           | 03026600 | 03026999               |
| 03022910                           | 03026700 | 03027000               |
| 03022990                           | 03026800 | <b>Pesci congelati</b> |
| 03023110                           | 03026911 | 03031100               |
| 03023190                           | 03026919 | 03031900               |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 03032110 | 03034390 | 03037300 |
| 03032120 | 03034411 | 03037430 |
| 03032180 | 03034413 | 03037490 |
| 03032200 | 03034419 | 03037520 |
| 03032900 | 03034490 | 03037550 |
| 03033110 | 03034511 | 03037590 |
| 03033130 | 03034513 | 03037600 |
| 03033190 | 03034519 | 03037700 |
| 03033200 | 03034590 | 03037811 |
| 03033300 | 03034611 | 03037812 |
| 03033910 | 03034619 | 03037813 |
| 03033930 | 03034690 | 03037819 |
| 03033970 | 03034931 | 03037890 |
| 03034111 | 03034613 | 03037911 |
| 03034113 | 03034933 | 03037919 |
| 03034119 | 03034939 | 03037921 |
| 03034190 | 03034980 | 03037923 |
| 03034212 | 03035100 | 03037929 |
| 03034218 | 03035210 | 03037931 |
| 03034232 | 03035230 | 03037935 |
| 03034238 | 03035290 | 03037937 |
| 03034252 | 03036100 | 03037941 |
| 03034258 | 03036200 | 03037945 |
| 03034290 | 03037110 | 03037951 |
| 03034311 | 03037130 | 03037955 |
| 03034313 | 03037180 | 03037958 |
| 03034319 | 03037200 | 03037965 |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 03037971  | 03042913 | 03049041  |
| 03037975  | 03042915 | 03049057  |
| 03037981  | 03042917 | 03049059  |
| 03037983  | 03042919 | 03049097  |
| 03037985  | 03042921 | 03049100  |
| 03037988  | 03042929 | 03049200  |
| 03037991  | 03042931 | 03049921  |
| 03037992  | 03042933 | 03049923  |
| 03037993  | 03042935 | 03049931  |
| 03037994  | 03042939 | 03049933  |
| 03037998  | 03042941 | 03049951  |
| 03038010  | 03042943 | 03049955  |
| 03038090  | 03042945 | 03049961  |
| <b>Filetti di pesci ed altra<br/>carne di pesci</b> | 03042951 | 03049975  |
|   | 03042953 | 03049999  |
| 03041110  | 03042955 | <b>Pesci secchi, salati o in<br/>salamoia; pesci<br/>affumicati</b> |
| 03041190  | 03042959 |   |
| 03041913  | 03042961 | 03051000  |
| 03041915  | 03042969 | 03052000  |
| 03041917  | 03042971 | 03053011  |
| 03041919  | 03042973 | 03053019  |
| 03041931  | 03042983 | 03053030  |
| 03041933  | 03042991 | 03053050  |
| 03041935  | 03042979 | 03053090  |
| 03041991  | 03042999 | 03054100  |
| 03041997  | 03049031 | 03054200  |
| 03042100  | 03049039 | 03054910  |

|                  |                               |          |
|------------------|-------------------------------|----------|
| 03054920         | 03061350                      | 03073110 |
| 03054930         | 03061380                      | 03073190 |
| 03054945         | 03061410                      | 03073910 |
| 03054950         | 03061430                      | 03073990 |
| 03054980         | 03061490                      | 03074110 |
| 03055110         | 03061910                      | 03074191 |
| 03055190         | 03061930                      | 03074199 |
| 03055911         | 03061990                      | 03074901 |
| 03055919         | 03062100                      | 03074911 |
| 03055930         | 03062210                      | 03074918 |
| 03055950         | 03062291                      | 03074931 |
| 03055970         | 03062299                      | 03074933 |
| 03055980         | 03062310                      | 03074935 |
| 03056100         | 03062331                      | 03074938 |
| 03056200         | 03062339                      | 03074951 |
| 03056300         | 03062390                      | 03074959 |
| 03056910         | 03062430                      | 03074971 |
| 03056930         | 03062480                      | 03074991 |
| 03056950         | 03062910                      | 03074999 |
| 03056980         | 03062930                      | 03075100 |
| <b>Crostacei</b> | 03062990                      | 03075910 |
| 03061110         | <b>Molluschi ed altri</b>     | 03075990 |
| 03061190         | <b>invertebrati acquatici</b> | 03079100 |
| 03061210         | 03071090                      | 03079911 |
| 03061290         | 03072100                      | 03079913 |
| 03061310         | 03072910                      | 03079915 |
| 03061330         | 03072990                      | 03079918 |

|  |   |
|--|---|
| 03079990   | 16041995  |
| <b>Preparazioni e<br/>conserve di pesci;<br/>caviale e suoi<br/>succedanei</b> | 16041998  |
|  | 16042005  |
|  | 16042010  |
| 16041100   | 16042030  |
| 16041210   | 16042040  |
| 16041291   | 16042050  |
| 16041299   | 16042070  |
| 16041311   | 16042090  |
| 16041319   | 16043010  |
| 16041390   | 16043090  |
| 16041411   |   |
| 16041416   | <b>Crostacei, molluschi ed<br/>altri invertebrati<br/>acquatici, preparati o<br/>conservati</b> |
| 16041418   |   |
| 16041490   | 16051000  |
| 16041511   | 16052010  |
| 16041519   | 16052091  |
| 16041590   | 16052099  |
| 16041600   | 16053010  |
| 16041910   | 16053090  |
| 16041931   | 16054000  |
| 16041939   | 16059011  |
| 16041950   | 16059019  |
| 16041991   | 16059030  |
| 16041992   | 16059090  |
| 16041993   | <b>Paste alimentari farcite</b>   |
| 16041994   | 19022010  |



**ALLEGATO XII DEL PROTOCOLLO 1: PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA AI  
QUALI IL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 SI APPLICA A PARTIRE DAL  
31 DICEMBRE 2009**

**PRODOTTI AGRICOLI DI BASE**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi</b>     | <b>Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate</b>           | 02042300   |
|  |  | 02043000   |
| 01011090   | 02031110   | 02044100   |
| 01019030   | 02031211   | 02044210   |
| <b>Animali vivi della specie suina</b>           | 02031219   | 02044230   |
| 01039110   | 02031911   | 02044250   |
| 01039211   | 02031913   | 02044290   |
| 01039219   | 02031915   | 02044310   |
| <b>Animali vivi delle specie ovina e caprina</b> | 02031955   | 02044390   |
|  | 02031959   | 02045011   |
| 01041030   | 02032110   | 02045013   |
| 01041080   | 02032211   | 02045015   |
| 01042090   | 02032219   | 02045019   |
| <b>Volatili vivi</b>                             | 02032911   | 02045031   |
| 01051111   | 02032913   | 02045039   |
| 01051119   | 02032915   | 02045051   |
| 01051191   | 02032955   | 02045053   |
| 01051199   | 02032959   | 02045055   |
| 01051200   | <b>Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate</b> | 02045059   |
| 01051920   |  | 02045071   |
| 01051990   |  | 02045079   |
| 01059400   | 02041000   | <b>Carni e frattaglie commestibili di volatili</b> |
| 01059910   | 02042100   |  |
| 01059920   | 02042210   | 02071110   |
| 01059930   | 02042230   | 02071130   |
| 01059950   | 02042250   | 02071190   |
|  | 02042290   | 02071210   |

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 02071290 | 02072670 | 02073525      |
| 02071310 | 02072680 | 02073531      |
| 02071320 | 02072699 | 02073541      |
| 02071330 | 02072710 | 02073551      |
| 02071340 | 02072720 | 02073553      |
| 02071350 | 02072730 | 02073561      |
| 02071360 | 02072740 | 02073563      |
| 02071370 | 02072750 | 02073571      |
| 02071399 | 02072760 | 02073579      |
| 02071410 | 02072770 | 02073599      |
| 02071420 | 02072780 | 02073611      |
| 02071430 | 02072799 | 02073615      |
| 02071440 | 02073211 | 02073621      |
| 02071450 | 02073215 | 02073623      |
| 02071460 | 02073219 | 02073625      |
| 02071470 | 02073251 | 02073631      |
| 02071499 | 02073259 | 02073641      |
| 02072410 | 02073290 | 02073651      |
| 02072490 | 02073311 | 02073653      |
| 02072510 | 02073319 | 02073661      |
| 02072590 | 02073351 | 02073663      |
| 02072610 | 02073359 | 02073671      |
| 02072620 | 02073390 | 02073679      |
| 02072630 | 02073511 | 02073690      |
| 02072640 | 02073515 | <b>Grassi</b> |
| 02072650 | 02073521 | 02090011      |
| 02072660 | 02073523 | 02090019      |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 02090030                               | 02109931                                       | 04029911  |
| 02090090                               | 02109939                                       | 04029919  |
| <b>Carni e frattaglie commestibili</b> | 02109941                                       | 04029931  |
| 02101111                               | 02109949                                       | 04029939  |
| 02101119                               | <b>Latte e crema di latte, non concentrati</b> | 04029991  |
| 02101131                               | 04011010                                       | 04029999  |
| 02101139                               | 04011090                                       | <b>Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati</b> |
| 02101190                               | 04012011                                       |   |
| 02101211                               | 04012019                                       |   |
| 02101219                               | 04012091                                       | 04031011  |
| 02101290                               | 04012099                                       | 04031013  |
| 02101910                               | 04013011                                       | 04031019  |
| 02101920                               | 04013019                                       | 04031031  |
| 02101930                               | 04013031                                       | 04031033  |
| 02101940                               | 04013039                                       | 04031039  |
| 02101950                               | 04013091                                       | 04039051  |
| 02101960                               | 04013099                                       | 04039053  |
| 02101970                               | <b>Latte e crema di latte, concentrati</b>     | 04039059  |
| 02101981                               | 04029111                                       | 04039061  |
| 02101989                               | 04029119                                       | 04039063  |
| 02101990                               | 04029131                                       | 04039069  |
| 02109100                               | 04029139                                       | <b>Siero di latte</b>   |
| 02109200                               | 04029151                                       | 04041052  |
| 02109300                               | 04029159                                       | 04041054  |
| 02109921                               | 04029191                                       | 04041056  |
| 02109929                               | 04029199                                       | 04041058  |

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| 04041062                    | 04070019   | 07049010                     |
| 04041072                    | 04070030   | 07049090                     |
| 04041074                    | 04081180   | <b>Lattughe e cicorie</b>    |
| 04041076                    | 04081981   | 07051100                     |
| 04041078                    | 04081989   | 07051900                     |
| 04041082                    | 04089180   | 07052100                     |
| 04041084                    | 04089980   | 07052900                     |
| <b>Formaggi e latticini</b> | <b>Miele naturale</b>  | <b>Radici commestibili</b>   |
| 04061020                    | 04090000   | 07061000                     |
| 04061080                    | <b>Fiori e boccioli di fiori,<br/>recisi</b>   | 07069010                     |
| 04062090                    | 06031300   | 07069030                     |
| 04063010                    | 06031910   | 07069090                     |
| 04063031                    | 06031990   | <b>Cetrioli e cetriolini</b> |
| 04063039                    | <b>Patate</b>  | 07070005                     |
| 04063090                    | 07019050   | 07070090                     |
| 04064090                    | 07020000   | <b>Legumi da granella</b>    |
| 04069021                    | 07031011   | 07081000                     |
| 04069050                    | 07031019   | 07082000                     |
| 04069069                    | 07031090   | 07089000                     |
| 04069078                    | 07039000   | <b>Altri ortaggi</b>         |
| 04069086                    | <b>Cavoli, cavolfiori,<br/>cavoli ricci, cavoli rapa<br/>e simili prodotti<br/>commestibili del<br/>genere Brassica,<br/>freschi o refrigerati</b> | 07092000                     |
| 04069087                    |  | 07093000                     |
| 04069088                    |  | 07094000                     |
| 04069093                    |  | 07095100                     |
| 04069099                    | 07041000   | 07095930                     |
| <b>Uova di volatili</b>     | 07042000   | 07095990                     |
| 04070011                    |  | 07096010                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 07097000  | <b>Ortaggi o legumi temporaneamente conservati</b>   | 07142090   |
| 07099010  |  | 07149011   |
| 07099020  | 07112090   | 07149019   |
| 07099039  | 07114000   | <b>Frutta a guscio, fresche o secche</b>   |
| 07099040  | 07115100   | 08021190   |
| 07099050  | 07115900   | 08024000   |
| 07099070  | 07119050   | <b>Banane</b>  |
| 07099080  | 07119070   | 08030011   |
| 07099090  | 07119080   | 08030090   |
| <b>Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati</b> | 07119090   | <b>Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi</b> |
| 07101000  | <b>Ortaggi o legumi secchi</b>   |  |
| 07102100  | 07122000   | 08042010   |
| 07102200  | 07123100   | 08042090   |
| 07102900  | 07123200   | 08043000   |
| 07103000  | 07123300   | <b>Agrumi, freschi o secchi</b>  |
| 07108010  | 07123900   |  |
| 07108051  | 07129019   | 08051080   |
| 07108061  | 07129030   | 08052010   |
| 07108069  | 07129050   | 08052030   |
| 07108070  | 07129090   | 08052050   |
| 07108080  | <b>Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi</b> | 08052070   |
| 07108085  |  | 08052090   |
| 07108095  |  | 08055090   |
| 07109000  | 07141010   | 08059000   |
|   | 07141091   | <b>Uve, fresche o secche</b>   |
|   | 07141099   | 08061010   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 08061090   | <b>Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</b>   | 08129070   |
| <b>Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi</b>                                    |  | 08129098   |
| 08071100   | 08111011   | <b>Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio</b> |
| 08071900   | 08111019   |  |
| <b>Cotogne</b>   | 08112011   | 08132000   |
| 08082090   | 08112031   | 08134010   |
| <b>Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche</b> | 08112039   | 08135019   |
|  | 08112059   | 08135091   |
|  | 08119011   | 08135099   |
| 08091000   | 08119019   | <b>Pepe</b>  |
| 08092005   | 08119039   | 09042010   |
| 08092095   | 08119075   | <b>Frumento (grano) e frumento segalato</b>  |
| 08093010   | 08119080   |  |
| 08093090   | 08119095   | 10011000   |
| 08094005   |  | 10019010   |
| <b>Altre frutta fresche</b>  | <b>Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate</b> | 10019091   |
| 08101000   |  | 10019099   |
| 08102090   |  | <b>Segala</b>  |
| 08104090   |  | 10020000   |
| 08105000   |  | <b>Orzo</b>  |
| 08106000   |  | 10030010   |
| 08109050   |  | 10030090   |
| 08109060   |  | <b>Avena</b>   |
| 08109070   | 08121000   | 10040000   |
| 08109095   | 08129010   | <b>Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali</b>   |
|  | 08129020   |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 10081000  | 11032060                               | 11042981  |
| 10082000  | 11032090                               | 11042985  |
| 10089010  | <b>Cereali altrimenti<br/>lavorati</b> | 11042989  |
| 10089090  |  | 11043010  |
|   | 11041210                               |   |
| <b>Farine di frumento<br/>(grano) o di frumento<br/>segalato</b>                          | 11041290                               | <b>Farina, semolino,<br/>polvere, fiocchi,<br/>granuli e agglomerati<br/>in forma di pellets, di<br/>patate</b> |
| 11010011  | 11041910                               |   |
| 11010015  | 11041930                               |   |
| 11010090  | 11041961                               | 11051000  |
|   | 11041969                               | 11052000  |
| <b>Farine di cereali<br/>diversi dal frumento<br/>(grano) o dal frumento<br/>segalato</b> | 11041999                               | <b>Farine, semolini e<br/>polveri dei legumi da<br/>granella secchi</b>   |
| 11021000  | 11042220                               |   |
| 11029010  | 11042230                               | 11061000  |
| 11029030  | 11042250                               | 11062010  |
| 11029090  | 11042290                               | 11062090  |
|   | 11042298                               | 11063010  |
| <b>Semole, semolini e<br/>agglomerati in forma<br/>di pellets, di cereali</b>             | 11042901                               | 11063090  |
| 11031110  | 11042903                               | <b>Malto, anche torrefatto</b>  |
| 11031190  | 11042905                               | 11071011  |
| 11031910  | 11042907                               | 11071019  |
| 11031930  | 11042909                               | 11071091  |
| 11031940  | 11042911                               | 11071099  |
| 11031990  | 11042918                               | 11072000  |
| 11032010  | 11042930                               | <b>Altri prodotti vegetali</b>  |
| 11032020  | 11042951                               | 12129120  |
| 11032030  | 11042955                               | 12129180  |
|   | 11042959                               | <b>Grassi di maiale</b>   |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 15010019  | 15220039   | 16024290  |
| 15043010  | <b>Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue</b> | 16024911  |
| <b>Soia</b>   |  | 16024913  |
| 15071090  |  | 16024915  |
| 15079090  | 16010091   | 16024919  |
|   | 16010099   | 16024930  |
| <b>Olio d'oliva e sue frazioni</b>                            | <b>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue</b>       | 16024950  |
| 15091010  |  | 16024990  |
| 15091090  | 16021000   | 16025031  |
| 15099000  | 16022011   | 16025039  |
| 15100010  | 16022019   | 16025080  |
| <b>Altri oli e loro frazioni</b>                              | 16022090   | 16029010  |
| 15100090  | 16023111   | 16029031  |
| <b>Girasole</b>   | 16023119   | 16029041  |
| 15121191  | 16023130   | 16029051  |
| 15121199  | 16023190   | 16029069  |
| 15121990  | 16023211   | 16029072  |
| 15122190  | 16023219   | 16029074  |
| 15122990  | 16023230   | 16029076  |
| <b>Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni</b> | 16023290   | 16029078  |
|   | 16023921   | 16029098  |
| 15141190  | 16023929   | <b>Altri zuccheri, compreso il lattosio chimicamente puro</b> |
| 15141990  | 16023940   |   |
| 15149190  | 16023980   | 17021100  |
| 15149990  | 16024110   | 17021900  |
| <b>Degras, residui</b>  | 16024190   | <b>Paste alimentari</b>                                       |
| 15220031  | 16024210   | 19022030  |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Ortaggi e legumi,<br/>frutta ed altre parti<br/>commestibili di piante</b>   | 20055100   | 20082059 |
|   | 20055900   | 20082071 |
| 20011000  | <b>Ortaggi e legumi,<br/>frutta, scorze di frutta<br/>ed altre parti di piante,<br/>cotte negli zuccheri o<br/>candite</b> | 20082079 |
| 20019050  |  | 20082090 |
| 20019065  |  | 20083011 |
| 20019093  | 20060031   | 20083019 |
| 20019099  | 20060035   | 20083031 |
| <b>Funghi e tartufi</b>   | 20060038   | 20083039 |
| 20031020  | 20060099   | 20083051 |
| 20031030  | <b>Confetture, gelatine,<br/>marmellate, puree e<br/>paste di frutta</b>   | 20083059 |
| 20032000  |  | 20083079 |
| 20039000  | 20071091   | 20083090 |
| <b>Altri ortaggi e legumi,<br/>preparati o conservati<br/>ma non nell'aceto o<br/>acido acetico, congelati</b>        | 20071099   | 20084011 |
|   | 20079190   | 20084019 |
|   | 20079991   | 20084021 |
| 20041010  |  | 20084029 |
| 20041099  | 20079993   | 20084031 |
|   | 20079998   | 20084039 |
| 20049050  |  | 20084039 |
| 20049091  | <b>Frutta ed altre parti<br/>commestibili di piante</b>  | 20085011 |
| 20049098  | 20081194   | 20085019 |
| <b>Altri ortaggi e legumi<br/>preparati o conservati<br/>ma non nell'aceto o<br/>acido acetico, non<br/>congelati</b> | 20081198   | 20085031 |
|   | 20081919   | 20085039 |
|   | 20081995   | 20085051 |
| 20051000  | 20081999   | 20085059 |
| 20052020  | 20082011   | 20086011 |
| 20052080  | 20082031   | 20086019 |
| 20054000  | 20082051   | 20086031 |

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| 20086039 | 20089937                | 20093159 |
| 20086050 | 20089943                | 20093191 |
| 20086060 | 20089945                | 20093199 |
| 20086070 | 20089946                | 20093911 |
| 20086090 | 20089949                | 20093919 |
| 20087011 | 20089961                | 20093931 |
| 20087019 | 20089962                | 20093939 |
| 20087031 | 20089967                | 20093951 |
| 20087039 | 20089972                | 20093955 |
| 20087051 | 20089978                | 20093959 |
| 20087059 | 20089999                | 20093991 |
| 20088011 | <b>Succhi di frutta</b> | 20093995 |
| 20088019 | 20091111                | 20093999 |
| 20088031 | 20091119                | 20094199 |
| 20088039 | 20091191                | 20094911 |
| 20088050 | 20091911                | 20094919 |
| 20088070 | 20091919                | 20094991 |
| 20088090 | 20091991                | 20094999 |
| 20089216 | 20091998                | 20095010 |
| 20089218 | 20092100                | 20095090 |
| 20089921 | 20092911                | 20098011 |
| 20089923 | 20092919                | 20098019 |
| 20089924 | 20092991                | 20098034 |
| 20089928 | 20092999                | 20098035 |
| 20089931 | 20093111                | 20098050 |
| 20089934 | 20093119                | 20098061 |
| 20089936 | 20093151                | 20098063 |

|  |   |
|--|---|
| 20098073                                 | 22041019  |
| 20098079                                 | 22041099  |
| 20098085                                 | 22042110  |
| 20098086                                 | 22042182  |
| 20098097                                 | 22042183  |
| 20098099                                 | 22042198  |
| 20099011                                 | 22042199  |
| 20099019                                 | 22042910  |
| 20099021                                 | 22042958  |
| 20099029                                 | 22042975  |
| 20099031                                 | 22042998  |
| 20099039                                 | 22042999  |
| 20099041                                 | 22043010  |
| 20099051                                 | 22043092  |
| 20099059                                 | 22043094  |
| 20099073                                 | 22043096  |
| 20099079                                 | 22043098  |
| 20099092                                 | <b>Altre bevande<br/>fermentate</b>   |
| 20099094                                 | 22060010  |
| 20099095                                 | <b>Crusche, staccature ed<br/>altri residui<br/>dell'industria<br/>alimentare</b> |
| 20099096                                 |   |
| 20099097                                 |   |
| 20099098                                 | 23023010  |
| <b>Altre preparazioni<br/>alimentari</b> | 23023090  |
| 21069051                                 | 23024010  |
| <b>Vini di uve fresche</b>               | 23024090  |

**Panelli e altri residui solidi**

23069019

**Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali**

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco**

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070